

Regolamento per garantire il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali e per assicurare
la continuità delle prestazioni indispensabili
inerenti i servizi pubblici essenziali presso
l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure necessarie ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi pubblici essenziali, per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Articolo 2

1. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi essenziali i seguenti servizi pubblici:

- > istruzione universitaria;
- > igiene;
- > attività assistenziali e sanitarie;
- > protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
- > sicurezza e salvaguardia degli impianti;
- > produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- > erogazione di assegni ed indennità con funzione di sostentamento.

Articolo 3

1. Nell'ambito di tali servizi deve essere garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:

- > immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, alle Scuole di specializzazione e alle Scuole dirette a fini speciali, per un periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto;
- > esame conclusivo dei cicli di istruzione e di tutte le attività didattiche previste nell'Ateneo e finalizzate sia al conseguimento dei diplomi di laurea o di specializzazione sia al superamento di appositi corsi professionali anche relativi a Scuole dirette a fini speciali;
- > certificazione per rinvio del servizio militare e partecipazione ai concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;

- > prestazioni di accettazione per ricoveri di urgenza e di pronto soccorso nonché specialistiche e diagnostiche necessarie a garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e terapia intensiva; unità coronariche; emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; trattamenti sanitari obbligatori; assistenza di persone anziane ed handicappate; servizio ambulanze nei casi di urgenza; servizi di distribuzione dei pasti per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio;
- > cura degli animali e delle piante;
- > sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari per assicurare la continuità dei servizi essenziali;
- > salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- > raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi;
- > prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità;
- > adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi, per il periodo di tempo strettamente necessario.

Articolo 4

1. Al fine di garantire la continuità delle suddette prestazioni indispensabili ed in considerazione della peculiarità delle stesse, presso le singole strutture (Istituti, Dipartimenti, Centri, Presidenze, Servizi, Biblioteche, ecc.) e presso ciascun ufficio saranno individuate le professionalità e le qualifiche destinate a formare i contingenti del personale addetto ai servizi pubblici essenziali, che deve essere esonerato dallo sciopero nonché la consistenza numerica dei contingenti stessi.

2. Tale individuazione è effettuata mediante apposita negoziazione che deve intercorrere tra i rappresentanti delle singole Facoltà ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e - per quanto riguarda gli uffici e le altre strutture non rientranti nella sfera di competenza delle singole Facoltà - tra i rappresentanti della Direzione Amministrativa e delle predette Organizzazioni Sindacali.

3. La negoziazione di cui sopra dovrà concludersi entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

4. Qualora entro il suddetto termine non venga raggiunto nessun accordo tra le parti, la negoziazione sarà di competenza dell'Amministrazione Centrale e dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni Sindacali. Essa dovrà concludersi entro trenta giorni dal suo inizio.

5. Per i servizi pubblici essenziali da garantirsi nell'ambito dei Policlinici, alla trattativa in questione dovrà prendere parte, in aggiunta alla componente espressa dalle relative Facoltà, anche il rispettivo Direttore Sanitario.

Articolo 5

1. Detti accordi avranno validità per tutto il periodo di vigenza contrattuale e conserveranno la loro efficacia fino alla definizione dei successivi accordi, da adottarsi con le modalità e le procedure di cui agli accordi sindacali per il personale di Comparto delle Università.

Articolo 6

1. A cura dell'Amministrazione, almeno sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, saranno individuati e comunicati alle OO.SS. ed ai singoli interessati i nominativi dei dipendenti in servizio presso gli uffici e le strutture interessate, tenuti alle prestazioni indispensabili, che saranno esonerati dallo sciopero.

Articolo 7

1. Il funzionamento dei servizi pubblici essenziali durante lo svolgimento di assemblee del personale è garantito, se necessario, mediante l'esonero dalla partecipazione all'assemblea di un numero minimo di personale - in base alle professionalità ed alle qualifiche - da individuarsi preventivamente a cura dei responsabili delle singole strutture o uffici, previa consultazione delle OO.SS.

Articolo 8

1. Con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 2 del presente Regolamento ed alle conseguenti prestazioni indispensabili individuate dal successivo art. 3, i soggetti che promuovono lo sciopero o che vi aderiscono nonché i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e l'Amministrazione devono garantire l'effettuazione delle prestazioni indispensabili mediante l'osservanza delle misure dirette a consentire l'erogazione delle stesse.

2. A tale fine è previsto l'obbligo di preavviso da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dello sciopero e l'obbligo di indicare preventivamente la durata delle singole astensioni dal lavoro.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

4. Le modalità e i tempi di erogazione dei servizi essenziali nel corso dello sciopero nonché le misure per la riattivazione dei servizi stessi devono essere comunicate agli utenti - a cura dell'Amministrazione - almeno cinque giorni prima dello sciopero.

Articolo 9

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili o il funzionamento dei servizi essenziali possono essere soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto d'impiego.

2. Nell'ipotesi in cui le sanzioni abbiano carattere economico il relativo importo è versato all'I.N.P.S., gestione assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. Nei confronti delle OO.SS. che proclamano lo sciopero o che vi aderiscano in violazione delle disposizioni atte a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e l'erogazione delle relative prestazioni indispensabili di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sono sospesi - per un periodo non inferiore ad un mese - i benefici relativi ai contributi sindacali ed ai permessi sindacali retribuiti, i quali saranno devoluti all'I.N.P.S.

Articolo 10

1. I titolari delle singole strutture universitarie o degli uffici ove sono svolte le prestazioni indispensabili relative a servizi pubblici essenziali possono essere soggetti - qualora non osservino le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili relative a servizi pubblici essenziali - ad una sanzione amministrativa irrogabile con decreto rettorale e consistente nel pagamento di una somma di denaro, da rapportarsi alla gravità del comportamento, da £ 200.000 [**€ 103,29**] a £ 1.000.000 [**€ 516,46**] nonché - nelle ipotesi di reiterata violazione - alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi.

2. I proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie saranno devoluti all'I.N.P.S., gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

II RETTORE
Carlo CILIBERTO